

433.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 2 – Sostituzione del rappresentante consolare nella città di Sorocaba in Brasile)	7
Missioni vevoli nella seduta del 10 novembre 1998	3	[Sezione 3 – Fornitura di missili al governo di Nicosia (Cipro greca)]	8
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3	(Sezione 4 – Comunità di origine italiana a Kerch in Ucraina)	9
Disegno di legge di conversione (Cancellazione dall'ordine del giorno per decadenza del relativo decreto-legge)	4	(Sezione 5 – Master plan del porto di Gioia Tauro)	9
Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse (Trasmissione di un documento) .	4	Disegno di legge di conversione n. 5237	14
Ministro degli affari esteri (Trasmissione di un documento)	4	(Sezione 1 – Articolo unico; articoli del decreto-legge)	14
Autorità garante della concorrenza e del mercato (Trasmissione di un documento) .	5	(Sezione 2 – Modificazioni apportate dalla Commissione)	16
Procedimento penale nei confronti di un deputato ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità (Annunzio della pendenza)	5	(Sezione 3 – Emendamenti agli articoli del decreto-legge)	17
Atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione (Annunzio della archiviazione)	5	(Sezione 4 – Emendamento all'articolo unico)	18
Provvedimento concernente un'amministrazione locale (Annunzio)	5	(Sezione 5 – Ordini del giorno)	18
Comunicazioni di nomine ministeriali	5	Disegno di legge S. 3299 (approvato dal Senato) n. 4230-B	19
Atti di controllo e di indirizzo	6	(Sezione 1 – Articolo 2 ed emendamenti) ..	19
Interpellanze ed interrogazioni	7	(Sezione 2 – Articolo 4 ed emendamenti) ..	27
(Sezione 1 – Sparatoria nel Parlamento albanese ed iniziative per la crescita democratica dell'Albania)	7	(Sezione 3 – Articolo 5 ed emendamenti) ..	28
		(Sezione 4 – Articolo 6 ed emendamenti) ..	30
		(Sezione 5 – Ordini del giorno)	32

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

Missioni valedoli nella seduta del 10 novembre 1998.

Albanese, Amoruso, Bampo, Berlinguer, Bindi, Bova, Brancati, Bosco, Calzolaio, Carmelo Carrara, Cerulli Irelli, D'Amico, De Biasio Calimani, Dini, Gambale, Giacalone, Gnaga, Lumia, Maiolo, Matranga, Mattioli, Melandri, Miccichè, Molinari, Morgando, Nardini, Neri, Niccolini, Pennacchi, Pozza Tasca, Ranieri, Rivera, Rizzi, Ruberti, Ruffino, Saonara, Saponara, Savarese, Scozzari, Sinisi, Tremaglia, Turco, Turrone, Vendola, Vigneri, Visco.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albanese, Amoruso, Angelini, Bampo, Berlinguer, Bindi, Bova, Brancati, Bosco, Calzolaio, Cardinale, Carmelo Carrara, Cerulli Irelli, Corleone, D'Amico, Danese, De Biasio Calimani, Dini, Fassino, Gambale, Giacalone, Gnaga, Lumia, Maiolo, Mangiacavallo, Matranga, Mattioli, Melandri, Miccichè, Molinari, Morgando, Nardini, Neri, Niccolini, Pennacchi, Pozza Tasca, Ranieri, Rivera, Rizzi, Ruberti, Ruffino, Saonara, Saponara, Savarese, Scozzari, Sinisi, Tremaglia, Treu, Turco, Turrone, Vendola, Vigneri, Visco, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 9 novembre 1998 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

BIANCHI CLERICI e GIANCARLO GIORGETTI: « Norme a favore delle po-

polazioni danneggiate dall'insediamento aeroportuale di Malpensa 2000 » (5378);

VOLONTÈ: « Norme per il rafforzamento del sistema industriale italiano » (5379);

BERTUCCI ed altri: « Norme in materia di stabilità delle giunte regionali e modifica al sistema elettorale per le regioni » (5380).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di legge costituzionale.

In data 9 novembre 1998 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale d'iniziativa del deputato:

PISAPIA: « Modifiche all'articolo 111 della Costituzione in materia di esercizio della giurisdizione » (5377).

Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

VELTRI: « Modifica all'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per

l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità » (5345); *Parere delle Commissioni II, VI e X*;

VIII Commissione (Ambiente):

TURRONI ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla realizzazione del palazzo di giustizia di Napoli » (535) *Parere delle Commissioni I, II e V*;

TURRONI ed altri: « Modifica dell'articolo 1 del decreto-legge 31 agosto 1994, n. 524, convertito dalla legge 21 ottobre 1994, n. 593, recante interventi straordinari per il completamento del palazzo di giustizia di Napoli » (537) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e V*;

TABORELLI: « Interventi a favore dei comuni e del territorio della provincia di Como colpiti dall'eccezionale evento alluvionale e calamitoso verificatosi il 4 e 5 settembre 1998 » (5320) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X e XIII*;

XI Commissione (Lavoro):

APOLLONI: « Disposizioni in materia di facoltà di opzione per il trattamento pensionistico di guerra da parte dei grandi invalidi per servizio militare e delle vedove » (5343) *Parere delle Commissioni I, IV (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V e XII*.

Cancellazione dall'ordine del giorno di un disegno di legge di conversione per decadenza del relativo decreto-legge.

Essendo trascorsi i termini di cui all'articolo 77 della Costituzione per la conversione in legge del decreto-legge 10 set-

tembre 1998, n. 324 il relativo disegno di legge di conversione è stato cancellato dall'ordine del giorno:

S. 3508 — « Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 1998, n. 324, recante disposizioni urgenti in materia di interventi previdenziali per il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato S.p.A. » (Approvato dal Senato) (3515).

Trasmissione dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse.

Il presidente della Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, con lettera in data 6 novembre 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera f) della legge 10 aprile 1997, n. 97, il documento sugli incentivi alle imprese per lo sviluppo sostenibile, approvato dalla Commissione stessa il 29 ottobre 1998 (doc. XXIII, n. 17).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro dagli affari esteri, con lettera dal 4 novembre 1998, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea FEI ed altri n. 9/3240/1, concernente iniziative per una politica comune dell'unione europea in materia di immigrazione e MARINACCI ed altri n. 9/3240/6, concernente iniziative nelle sedi internazionali e tutela delle minoranze etniche, accolti dal Governo nella seduta dall'Assemblea del 19 novembre 1997.

La suddetta nota è a disposizione dagli onorevoli deputati presso la Segreteria ge-

nerale — Ufficio per il controllo parlamentare ad è trasmessa alle Commissioni III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea), competenti per materia.

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 5 novembre 1998, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione dell'Autorità relativa alle disposizioni contenute nel disegno di legge n. 4216, concernente l'istituzione di albi e collegi professionali per le professioni sanitarie ausiliarie, nonché nella legge 5 febbraio 1992, n. 175, che disciplina l'utilizzazione dello strumento pubblicitario per le professioni sanitarie.

La suddetta segnalazione è deferita alla XII Commissione (Affari sociali).

Annuncio della pendenza di un procedimento penale nei confronti di un deputato ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità.

Con lettera pervenuta in data 9 novembre 1998, il deputato Vittorio SGARBI ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale (tribunale di Monza, proc. n. 2087/97 R.G.N.R.) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Annuncio della archiviazione di atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione.

Con lettera pervenuta in data 5 novembre 1998, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 22 ottobre 1998, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti del deputato Valter VELTRONI nella sua qualità di Vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro per i beni culturali e ambientali *pro tempore*, del professor Giovanni FLICK nella sua qualità di ministro di grazia e giustizia *pro tempore*, del deputato Beniamino ANDREATTA nella sua qualità di Ministro della difesa *pro tempore* ed altri.

Annuncio di un provvedimento concernente un'amministrazione locale.

Il Ministero dell'interno, con lettera in data 5 novembre 1998, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha dato comunicazione del decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del consiglio comunale di Pinarolo Po (Pavia).

Questa documentazione è depositata nell'ufficio del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Comunicazioni di nomine ministeriali.

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 2 novembre 1998, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione della nomina del consiglio di amministrazione del banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, in Gardone Val Trompia (Brescia).

Tale comunicazione è deferita alla X Commissione permanente (Attività produttive).

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 3 novembre 1998, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina del signor Luca BASCHENIS a componente del consiglio di amministrazione della stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi in Milano.

Tale comunicazione è deferita alla X Commissione permanente (Attività produttive).

**Atti di controllo
e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

(Sezione 1 – Sparatoria nel Parlamento albanese ed iniziative per la crescita democratica dell'Albania)

A) Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro degli affari esteri, per sapere – premesso che:

il Governo italiano ha concluso con l'Albania – appena conosciuto il risultato elettorale, nel periodo estivo – gli accordi che teneva sospesi da oltre un anno;

alla luce del gravissimo episodio dell'attentato contro un deputato democratico, già *leader* dell'opposizione, al dittatore comunista Enver Hoxha, gli interpellanti ritengono indispensabile un'attività diretta a rafforzare i principi della democrazia, in particolare nei confronti dei rappresentanti del partito socialista, così fortemente sostenuto dal sottosegretario Fassino, i quali hanno approvato una riforma fiscale senza neppure sottoporla in visione ai rappresentanti dell'opposizione, nonostante una maggioranza parlamentare schiacciante del partito socialista albanese –:

quali siano le sue valutazioni sulla sparatoria avvenuta nel Parlamento di Tirana, che ha visto un deputato del partito socialista far fuoco contro un esponente dell'opposizione, ferendolo gravemente, e se non ritenga di attuare ogni iniziativa diplomatica perché sia incoraggiato il processo di crescita democratica dell'Albania.

(2-00671) « Marinacci, Sanza, Teresio Delfino, Volontè, Carmelo Carrara, Tassone, Panetta, Grillo ».

(23 settembre 1997).

(Sezione 2 – Sostituzione del rappresentante consolare nella città di Sorocaba in Brasile)

B) Interrogazioni:

VOLONTÈ, TASSONE, TERESIO DELFINO, MARINACCI e GRILLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere – premesso che:

nella città di Sorocaba, situata a circa novanta chilometri a sud di San Paolo del Brasile, ove sono installate numerose imprese italiane, multinazionali e brasiliane, circa il 50 per cento della popolazione appartiene alla comunità italiana;

i collegamenti autostradali e ferroviari tra la città di Sorocaba e quella di San Paolo sono ottimi e di elevata qualità, mentre l'aeroporto è stato recentemente ampliato per permettere un aumento dello scalo dei « cargo » e sarà a breve munito di una dogana per rendere più efficiente il traffico internazionale;

sono anni che nella città di Sorocaba è presente una rappresentanza consolare il cui responsabile, signor Domingos Orefice, che non conosce la lingua italiana, è temuto dalla nostra comunità per la sua attività;

il predetto signor Orefice, qualche anno fa, fu processato e condannato per lesioni, tentato omicidio e offese a pubblico ufficiale, e nel dicembre 1992 aggredì fisicamente il dottor onorevole Antonio Carlos Pannunzio (attuale deputato federale e Vice Presidente della Commissione inter-

parlamentare Brasile-Italia), per quell'atto fu condannato, in prima istanza, ad una pena pecuniaria (processo 1020913-0, foro di Sorocaba), e in seguito ad una definitiva condanna a tre mesi di detenzione (tribunale criminale dello Stato di San Paolo, relatore Eduardo Goulart, 14 novembre 1996) —:

se non ritenga il Ministro interrogato, al fine di preservare il buon nome della nazione italiana e delle sue rappresentanze all'estero, nonché quello della comunità italiana, di procedere immediatamente alla rimozione e sostituzione dell'attuale rappresentante consolare, e se non ritenga opportuno, visto il recente sviluppo industriale e commerciale e la consistente presenza italiana, istituire un vice consolato in Sorocaba, in considerazione anche degli impegni presi in nome e per conto del Governo italiano nei confronti del Comitato degli italiani all'estero dello Stato di San Paolo nel corso del suo recente viaggio in Brasile, e degli eccellenti rapporti già esistenti tra le due nazioni. (3-02164)

(1° aprile 1998).

VOLONTÈ e TASSONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

con l'interrogazione a risposta orale n. 3-02164 del 1° aprile 1998, è stato sollevato, dagli interroganti, il problema dalla rappresentanza consolare nella città di Sorocaba, il cui responsabile, signor Domingos Orefice, oltre che essere invisito alla comunità italiana, è stato condannato dalle autorità giudiziarie brasiliane a tre mesi di detenzione (tribunale criminale dello Stato di San Paolo, relatore Eduardo Goulart, 14 novembre 1996);

da notizie apprese negli ultimi giorni il signor Domingos Orefice sarebbe stato sospeso dall'incarico ed il nuovo candidato alla rappresentanza dell'agenzia consolare in Sorocaba sarebbe suo figlio, Marcos Orefice;

tale notizia è stata accolta negativamente dalla comunità italiana e da moltissime personalità politiche e istituzionali brasiliane di Sorocaba e di altre città —:

se non ritengano opportuno rinviare l'affidamento della responsabilità dell'agenzia consolare di Sorocaba, al fine di permettere il vaglio di altri candidati in un clima di maggior tranquillità e per verificare competenze e professionalità che vadano al di là del semplice « diritto ereditario ». (3-02223)

(20 aprile 1998).

[Sezione 3 — Fornitura di missili al governo di Nicosia (Cipro greca)]

C) Interrogazione:

SIMEONE, DELMASTRO DELLE VE-DOVE, CUSCUNÀ, FINO e ALOI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi il *leader* turco-cipriota Rauf Denktash ha denunciato che l'Italia starebbe per fornire missili Aspide 330 al governo di Nicosia, capitale di Cipro greca, sulla base di un accordo siglato nel 1996;

la vendita di missili italiani a Nicosia sarebbe un atto in stridente contrasto con l'impegno assunto dal Ministro degli affari esteri Dini per sostenere la pacificazione di Cipro;

con questo atto, inoltre, l'Italia rischia di diventare corresponsabile di una guerra —:

quali iniziative intenda assumere per bloccare al più presto e con ogni mezzo la consegna di missili Aspide 330 al governo di Nicosia, capitale di Cipro greca. (3-02479)

(9 giugno 1998).

(Sezione 4 – Comunità di origine italiana a Kerch in Ucraina)

D) Interrogazione:

ROMANO CARRATELLI, PITTELLA e RICCI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

nel corso di una missione di amicizia italo-ucraino, svolta in qualità di membri del gruppo parlamentare, gli interroganti hanno avuto modo di visitare la città di Kerch, in Crimea, dove hanno incontrato rappresentanti di una piccola comunità di origine italiana, probabilmente l'unica esistente nel territorio ucraino, originata da due ondate migratorie sviluppatasi intorno al 1830 e al 1870 a seguito di offerte di lavoro da parte del governo zarista ad agricoltori, tecnici e marinai;

tale comunità, che aveva raggiunto all'inizio di questo secolo una certa consistenza, contando circa settecento persone ancora all'inizio della seconda guerra mondiale, nel 1942 subì la deportazione stalinista verso il Kazakistan e circa la metà però durante il percorso, mentre altri finirono nei *gulag* ed i superstiti soffrirono per decenni di pesanti discriminazioni;

la comunità italiana di Kerch ha dato vita a diverse iniziative per cercare di attirare l'attenzione delle strutture consolari e del Governo italiano, al fine di poter recuperare i legami culturali e linguistici con la madre patria, avendo mantenuto, nonostante il tempo trascorso in Ucraina, una forte identità nazionale che è costata loro incredibili sofferenze;

tale comunità è segnata da forti specificità: si tratta di una comunità piccola, di emigrazione antica, caratterizzata inoltre dall'essersi localizzata in Ucraina sulla base del lavoro offertole, successivamente perseguitata dal regime sovietico con conseguente riduzione dell'entità numerica, ed infine dimenticata dal paese di origine, contrariamente a quanto è avvenuto per comunità italiane di altri paesi, che hanno

beneficiato di varie forme di sostegno e riconoscimento;

il Ministro degli affari esteri, il 7 luglio 1998, nel presentare il volume « Il Ministero degli affari esteri al servizio dell'Italia nel mondo », ha molto sottolineato la funzione di sostegno del suo dicastero alle comunità italiane all'estero;

va dato atto all'ambasciatore d'Italia a Kiev, Gian Luca Bertinetto, di avere recuperato questa vicenda di emigrazione altrimenti dimenticata e di avere gestito la costruzione di rapporti tra la rappresentanza italiana e detta comunità con efficienza, sensibilità e grande impegno umano e professionale —:

cosa intenda fare per rispondere alla legittima richiesta da parte della comunità di origine italiana di Kerch di poter recuperare un rapporto con l'Italia, con la sua lingua e cultura;

se non intenda predisporre una serie di misure — quali corsi di lingua italiana, invio di libri e materiali didattici, apertura di un consolato, anche onorario, in Crimea, borse di studio, eccetera — che, date anche le ridotte dimensioni della comunità, avrebbero un limitato impatto economico, ma costituirebbero un importante segnale di attenzione. (3-02625)

(8 luglio 1998).

(Sezione 5 – Master plan del porto di Gioia Tauro)

E) Interpellanze:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dei trasporti e della navigazione, dell'ambiente, dei lavori pubblici, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e dell'interno, per sapere — premesso che:

il 4 dicembre 1997 sono state presentate, a Palazzo Chigi, le linee guida del *Master plan* del porto di Gioia Tauro;

nel documento programmatico viene delineato lo scenario di riferimento e di sviluppo dell'area industriale, del porto e delle infrastrutture annesse;

alla riunione sono stati invitati esclusivamente i deputati del territorio appartenenti all'Ulivo;

durante la riunione da parte del sottosegretario al ministero dei trasporti e della navigazione, onorevole Giuseppe Sorriero, è stato rivolto l'invito a valutare tutti gli aspetti e gli indirizzi contenuti nel Piano e a dare eventuali contributi;

la polifunzionalità, uno degli obiettivi che il piano nazionale dei trasporti assegna al porto di Gioia Tauro, è stata finora disattesa;

non è stato mantenuto quanto previsto nel protocollo d'intesa tra parte pubblica e privata relativamente allo sviluppo di nuove attività economiche derivate da quelle portuali o ad esse connesse;

non c'è stato apporto di ricchezza e di nuova occupazione, a parte un vantaggioso affare per la parte privata e circa 500 persone assunte dalla « Contship Italia » con criteri poco chiari;

il 97 per cento dell'imponente traffico si è risolto in *transshipment* da grandi navi a più piccole o da queste alle « navi madri », il restante 3 per cento è stato costituito da contenitori sbarcati a terra e qui avviati allo smistamento su gomma o su rotaia;

nel *Master plan* l'obiettivo della polifunzionalità è marginale, vago, molto futuribile;

viene, infatti, riservata alle attività non legate ai contenitori l'area più interna del porto, strangolando, così lo sviluppo di ogni attività su merci non containerizzate;

nel *Master Plan* rimane del tutto virtuale l'impegno di promuovere nuove attività economiche connesse a quelle del porto in un'apposita area commerciale ed industriale adiacente alle strutture portuali;

non vengono, infatti, precisate né le agevolazioni, né i tipi di attività che dovrebbero svolgersi;

viene esclusa la praticabilità della « zona franca »;

nella fantomatica area industriale e commerciale prevista dal *Master Plan* mancano tutte le infrastrutture;

occorrerebbe, invece, creare condizioni infrastrutturali idonee all'imprenditorialità ed offrire opportunità che risultino attraenti;

da una attenta valutazione del *Master Plan* appare la chiara volontà di dare priorità all'attività di *transshipment* assoluta e quella di capovolgere la polifunzionalità completa affermata nel protocollo d'intesa;

nel *Master Plan* non vengono prese in alcuna considerazione le aree a sud ed est di Gioia Tauro: nessuna infrastruttura intermodale, abbandono dell'aeroporto di Reggio Calabria, nessuna ipotesi per i collegamenti da e per la Sicilia, interi bacini di potenziale utenza vengono tagliati fuori;

in base al *Master Plan* si dovrebbe aspettare il 2010 (sperando che vada bene!) per il completamento delle infrastrutture indispensabili e propedeutiche alla polifunzionalità del porto e allo sviluppo dell'economia e dell'occupazione nella Piana di Gioia Tauro e nell'intero Reggino;

tra gli interventi infrastrutturali da realizzare nell'area, il *Master Plan* indica la « realizzazione di due filiere destinate, rispettivamente, alle merci deperibili e alle merci pericolose e nocive » per le ferrovie dello Stato, individuando, così, la Calabria quale pattumiera per scorie e rifiuti radioattivi o velenosi;

risulta all'interrogante che la « Contship Italia » abbia ottenuto l'autorizzazione ministeriale a non far ispezionare, dal chimico di Porto, le merci, seppure ad alto rischio in transito e che restino in deposito fino ad una settimana;

la mancanza di legalità incide pesantemente su ogni ipotesi di sviluppo;

è dei giorni scorsi un colpo messo a punto dai carabinieri del Ros alle cosche mafiose di Gioia Tauro che con il loro strapotere non risparmiano il porto e la relativa area limitrofa;

complessivamente fino ad oggi nel porto di Gioia la parte privata ha fatto i propri interessi e raggiunto i propri obiettivi, la parte pubblica, al contrario, non riesce a promuovere il bene comune —:

se non ritengano opportuno:

a) ribadire e coerentemente intervenire per perseguire gli obiettivi dichiarati dal protocollo d'intesa e recepiti dall'accordo di programma;

b) riconsiderare l'ordine di priorità nell'esecuzione delle opere affinché la piana di Gioia Tauro ed il Reggino tutto ottengano i vantaggi socio-economici promessi;

c) sottrarre alla « Contship Italia » e al *transhipment* i metri in più di banchina che nel tempo sono stati concessi in eccesso rispetto a quelli che il protocollo d'intesa assegnava;

d) prevedere la realizzazione della « zona franca » quale unico possibile e credibile incentivo all'installazione di nuove imprese nell'area capaci di creare, in tempi congrui, occupazione nell'industria, nel commercio, nell'indotto.

(2-00918)

« Napoli ».

(17 febbraio 1998).

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dei trasporti e della navigazione, dei lavori pubblici, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, per sapere — premesso che:

l'interpellante con atto n. 2-00918 ha già evidenziato le numerose problematiche

introdotte con la presentazione del documento programmatico *Master Plan* del porto di Gioia Tauro;

il presidente della Medcenter, dottor Marco Vitale, ha definito il piano come « documento insignificante elaborato da dilettranti allo sbaraglio »;

il *Master Plan* disattende, se non intravedendola a lungo termine, la polifunzionalità che il piano nazionale dei trasporti assegna al porto di Gioia Tauro;

nel *Master Plan* non vengono prese in alcuna considerazione le potenzialità offerte dalle aree a sud ed est di Gioia Tauro;

il porto di Gioia Tauro si trova su una delle rotte più strategiche per le navi transoceaniche;

l'istituzione di una « zona franca », in particolare nell'area di crisi di Gioia Tauro, così come espresso nella relativa proposta di legge A.C. n. 701, presentata dall'interpellante, doterebbe la Calabria di uno strumento capace di creare sviluppo in sinergia con le attività portuali e di *transhipment* esistenti;

nei giorni scorsi il Ministro delle finanze ha comunicato l'approvazione di cinque « punti franchi doganali » in Sardegna;

la notizia avvalorerebbe il veto espresso nel luglio del 1996 dalle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil circa l'ipotesi di istituzione di « zone franche » nel sud;

la costituzione di un « punto franco doganale » ha rappresentato uno dei principali obiettivi che, se realizzato, avrebbe, garantito la polifunzionalità del porto;

notizie, sempre più pressanti, farebbero intravedere un comportamento anomalo del Governo che sta minacciando il successo competitivo fin qui conseguito dal porto di Gioia Tauro;

il risultato ottenuto alla fine del 1997 con un milione e mezzo di Teu, con un anno di anticipo rispetto alla previsione, sta rendendo difficile la vita al porto ca-

labrese, giacché gli altri porti ed, in particolare, quello di Genova vedono minacciato il relativo patrimonio commerciale;

appare incomprensibile il ritardo manifestato dalle Ferrovie dello Stato nell'attuazione di un collegamento efficiente;

lo sbarco della *Psa Corporation* di Singapore, il più potente gruppo portuale internazionale, sta sconvolgendo gli scenari portuali italiani;

la mancanza di una adeguata programmazione governativa rischia di penalizzare i grossi porti come quello di Gioia Tauro, con conseguenze vitali sui processi produttivi —

se non ritengano opportuno

a) chiarire la politica governativa nei confronti del porto di Gioia Tauro;

b) riconsiderare la marginale e futuribile polifunzionalità del porto nell'ambito del *Master Plan*;

c) prevedere la realizzazione della « zona franca » quale unico possibile e credibile incentivo alla installazione di nuove imprese nell'area capaci di creare, in tempi congrui, vera occupazione.

(2-00964)

« Napoli ».

(12 marzo 1998).

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dei trasporti e della navigazione, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e del commercio con l'estero, per sapere — premesso che:

è stato presentato nei giorni scorsi il *Master plan* del porto di Gioia Tauro, elaborato dal comitato presieduto dal sottosegretario di Stato ai trasporti;

il predetto piano contiene un palese errore materiale nella planimetria, ricomprendendo zone estranee all'area del porto, fino addirittura al cimitero di Gioia Tauro;

il *Master plan* reca ulteriori incongruenze e contraddizioni, quale, in particolare, la discordanza tra lo spazio destinato al *transshipment* in legenda (pari a ulteriori 130 mila mq nella zona retrostante la banchina Enel, con estensione verso Est) e gli spazi ben più ampi presenti in planimetria;

le superfici destinate al *transshipment* ed allo stoccaggio sono di gran lunga esorbitanti rispetto alle stesse esigenze manifestate dall'attuale unico vettore operante nel porto;

le suddette sproporzioni rischierebbero di vanificare insediamenti industriali già programmati nell'area del porto per un totale di 280 nuovi posti di lavoro che saranno creati;

dalla planimetria presentata, emerge altresì l'ingiustificata modifica della localizzazione dell'interporto, con pericolo di vanificare l'insediamento di numerose piccole e medie imprese;

il terminal *multi-purpose* ed il *ro-ro* sarebbero stati localizzati a ridosso degli uffici doganali, destando ulteriori perplessità in merito alla funzionalità dei servizi portuali —

quali urgenti misure intendano assumere al fine di introdurre nel *Master plan* del porto di Gioia Tauro i correttivi necessari a confermarne la vocazione di sviluppo omogeneo ed integrato del territorio circostante, prescindendo da un'esclusiva ed assorbente attenzione verso il *transshipment*.

(2-01011)

« Aloj, Valensise, Napoli ».

(26 marzo 1998).

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri dei trasporti e della navigazione, dell'ambiente, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, per sapere — premesso che:

il ministero dei trasporti e della navigazione, direzione generale del demanio e dei porti, con nota del direttore dottor

Ciliberti del 16 dicembre 1996 ha posto la necessità di elaborare il *Master plan* del porto di Gioia Tauro su richiesta della commissione dell'Unione europea, D.G. VII, pena la revoca dei finanziamenti concessi nel piano operativo di Gioia Tauro 1994/96 del Fesr;

la Presidenza del Consiglio dei ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del febbraio 1997, ha istituito il comitato di coordinamento per Gioia Tauro e ha nominato il primo interpellante coordinatore di detto comitato. Al comitato sono stati invitati a partecipare anche i rappresentanti degli enti locali, l'Asi della provincia di Reggio Calabria, gli operatori interessati. Alle riunioni ha sempre partecipato il prefetto di Reggio Calabria;

il ministero dei trasporti e della navigazione il 2 aprile 1997 istituisce il gruppo di lavoro per il *Master plan*;

a Bruxelles, il 7 maggio 1997, vi è stato un incontro tra il Commissario U.E. Kinnoc, insieme ai Commissari Monti e Bonino, e il sottosegretario *pro-tempore* per i problemi di sviluppo del porto di Gioia Tauro;

è stata presentata una prima bozza (24 novembre 1997) delle linee guida del *Master plan* presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in un incontro con il Presidente del Consiglio dei ministri *pro-tempore* ed i suoi consiglieri economici;

a seguito dell'incontro è stata predisposta una seconda bozza del documento (1° dicembre 1997) con le integrazioni richieste. Sulla base di questo documento si sono aperte le consultazioni con le istituzioni e i soggetti sociali interessati, ai fini della raccolta di osservazioni e integrazioni del documento;

la presentazione della bozza di *Master plan* è avvenuta in una conferenza stampa

a Palazzo Chigi da parte del Presidente del Consiglio dei ministri e del Sottosegretario *pro-tempore* ai trasporti e alla navigazione il 13 febbraio 1998;

vi è stato poi un incontro tra la D.G. VII trasporti, la D.G. XVI politiche regionali e la delegazione italiana;

il 5 marzo 1998 a seguito dell'incontro con la Commissione europea è stata avviata una fase di aggiornamento ed integrazione delle linee guida del *Master Plan*, ed in particolare è stato interessato il comitato di coordinamento, nella seduta dell'11 giugno 1998 per una ulteriore richiesta di proposte ed osservazioni in merito;

con decreto del ministero dei trasporti e della navigazione sono stati nominati i commissari al porto di Gioia Tauro. L'autorità portuale dovrà elaborare il piano regolatore generale del porto di Gioia Tauro, con il parere tecnico della direzione generale opere marittime del ministero dei lavori pubblici ai sensi della legge n. 84 del 1994 —:

quali siano oggi gli impegni del Governo per prevenire e bloccare infiltrazioni della mafia nelle attività interne al porto; per realizzare la « zona franca » non solo dentro il porto ma nell'intera area della piana di Gioia Tauro; per valorizzare la collocazione strategica già assunta dal porto di Gioia Tauro come base logistica avanzata di rilievo internazionale; per utilizzare tali potenzialità positive al fine della promozione di nuove iniziative imprenditoriali e di nuove occasioni di lavoro in provincia di Reggio e in tutta la Calabria.

(2-01442) « Soriero, Bova, Armando Veneto ».

(4 novembre 1998).

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 21 SETTEMBRE 1998, N. 328, RECANTE MODIFICHE DEI REQUISITI PER LA NOMINA DEI GIUDICI ONORARI AGGREGATI DA DESTINARE ALLE SEZIONI STRALCIO ISTITUITE DALLA LEGGE 22 LUGLIO 1997, N. 276, E MODIFICA DELL'ARTICOLO 123-BIS DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO, NONCHÉ DISCIPLINA TRANSITORIA DELLA LEGGE 3 AGOSTO 1998, N. 302, IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE FORZATA (5237).

(A.C. 5237 – sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328, recante modifiche dei requisiti per la nomina dei giudici onorari aggregati da destinare alle sezioni stralcio istituite dalla legge 22 luglio 1997, n. 276, e modifica dell'articolo 123-bis dell'ordinamento giudiziario, nonché disciplina transitoria della legge 3 agosto 1998, n. 302, in materia di espropriazione forzata, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

(Modifiche alla legge 22 luglio 1997, n. 276).

1. Nella lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1997, n. 276, dopo le parole: « anche se a riposo » sono inserite le seguenti: « o iscritti negli albi speciali ».

2. Nella lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1997, n. 276, dopo le parole: « materie giuridiche » sono aggiunte le seguenti: « , laureati in giurisprudenza; ».

3. Dopo la lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1997, n. 276, è aggiunta la seguente:

« *c-bis)* i notai anche in pensione. ».

4. Nel comma 1 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276, dopo la lettera *h)* è aggiunta la seguente:

« *h-bis)* i notai, i professori universitari e i ricercatori confermati devono aver compiuto i trentacinque anni di età ».

5. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276, è sostituito dal seguente:

« 2. Gli avvocati, per essere nominati giudici onorari aggregati, oltre a possedere i requisiti di cui al comma 1, devono aver patrocinato, anche quali iscritti in albi speciali, cause civili negli ultimi 15 anni ed avere maturato il periodo prescritto per il diritto al pensionamento di vecchiaia o anzianità, ovvero, nel caso di cancellazione dall'albo, maturarlo nei cinque anni successivi alla data di effettivo inizio di attività delle sezioni stralcio ».

6. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276, è abrogato.

7. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276, è sostituito dal seguente:

« 4. Costituisce titolo di preferenza per la nomina, nell'ordine:

a) l'esercizio, anche pregresso, della professione di avvocato, anche dello Stato, ovvero quale iscritto negli albi speciali, e di funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;

b) l'esercizio, anche pregresso, dell'attività notarile;

c) l'esercizio, anche pregresso, delle funzioni di professore universitario e di ricercatore universitario confermato ».

8. Nel comma 4 dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1997, n. 276, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I notai, anche se in pensione, devono presentare la domanda al consiglio notarile territorialmente competente in riferimento al luogo dell'ultima iscrizione, che provvede a trasmetterla con il proprio parere al presidente della corte di appello ».

9. Nel comma 5 dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1997, n. 276, le parole: « previste dagli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1992, n. 404, » sono sostituite dalle seguenti: « vigenti in materia di documentazione amministrativa ed autocertificazione. Ai fini degli adempimenti da compiere per la nomina, il candidato all'atto della presentazione della domanda esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali. Agli stessi fini, in considerazione delle rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal presente decreto, è autorizzato il trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, nel rispetto di quanto previsto dalla legge medesima e dai decreti legislativi emanati sulla base di quest'ultima ».

10. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge 22 luglio 1997, n. 276, sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice onorario aggregato,

quando la nomina non comporta la cancellazione dall'albo degli avvocati, a norma del comma 1 dell'articolo 9, non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari del distretto nel cui ambito ha sede il tribunale al quale appartengono, e non possono rappresentare, assistere o difendere in procedimenti svolti dinanzi ai medesimi uffici, nei gradi successivi di giudizio.

2-ter. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice onorario aggregato non possono altresì rappresentare, assistere o difendere, anche presso uffici di altri distretti, parti di procedimenti dei quali hanno conosciuto in qualità di giudici ».

11. Nel comma 2 dell'articolo 6 della legge 22 luglio 1997, n. 276, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero abbia svolto attività professionale, nella qualità di notaio, per una delle parti in causa o uno dei rispettivi difensori ».

12. Nel comma 3 dell'articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276, dopo la parola: « reddito » sono inserite le seguenti: « da lavoro autonomo, da lavoro subordinato o ».

13. Nel comma 1 dell'articolo 9 della legge 22 luglio 1997, n. 276, all'inizio, sono premesse le seguenti parole: « Salvo che la nomina a giudice onorario aggregato riguardi un distretto diverso rispetto a quello nel cui ambito ha sede il consiglio dell'ordine presso il quale l'avvocato è iscritto al momento della nomina, ».

14. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 22 luglio 1997, n. 276, è abrogato.

15. Le disposizioni della legge 22 luglio 1997, n. 276, come modificata dal presente articolo, si applicano anche ai giudici onorari aggregati già nominati.

ART. 2.

(Modifica alla legge 30 aprile 1976, n. 197).

1. Dopo il numero 10 dell'articolo 3 della legge 30 aprile 1976, n. 197, è inserito il seguente:

« 10-bis) l'esercizio delle funzioni di giudice onorario aggregato per la defini-

zione dei procedimenti civili ai sensi della legge 22 luglio 1997, n. 276, nella misura di un punto per ogni biennio, con il massimo di due punti; il punteggio ottenuto è cumulabile con tutti gli altri punteggi previsti dalla presente legge; ».

ART. 3.

(Modifica al decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398).

1. Nel comma 2 dell'articolo 123-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, inserito con l'articolo 2 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, le parole: « La prova preliminare ha luogo in sedi decentrate » sono sostituite dalle seguenti: « La prova preliminare ha luogo a Roma o in sedi decentrate ».

ART. 4.

(Disciplina delle procedure esecutive pendenti alla data di entrata in vigore della legge 3 agosto 1998, n. 302).

1. Per i procedimenti esecutivi nei quali sia già stata presentata istanza di vendita alla data di entrata in vigore della legge 3 agosto 1998, n. 302, il termine per l'allegazione della documentazione prevista dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile è di giorni 180 e decorre dalla data di entrata in vigore della predetta legge.

ART. 5.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 5237 — sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA
COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 5, capoverso, le parole: « di vecchiaia o anzianità » sono sostituite dalle seguenti: « di anzianità o vecchiaia »;

il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276, è sostituito dal seguente:

“4. Costituisce titolo di preferenza graduata per la nomina l'esercizio, anche pregresso, della professione di avvocato, anche dello Stato, ovvero quale iscritto negli albi speciali, e di funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie” »;

dopo il comma 7, è inserito il seguente:

« 7-*bis*. Il comma 7 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276, è sostituito dal seguente:

“7. Per la nomina a giudice onorario aggregato in relazione ai posti previsti per il circondario di Bolzano è richiesta anche una adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca. Si osserva altresì il principio contenuto nell'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni” »;

al comma 9, le parole: « dal presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « dalla presente legge »;

al comma 10, capoverso 2-*bis*, dopo le parole: « agli uffici giudiziari del distretto » sono inserite le seguenti: « o della sezione distaccata di corte d'appello, ove esistente »;

al comma 10, capoverso 2-*ter*, le parole: « parti di procedimenti dei quali hanno conosciuto in qualità di giudici » sono sostituite dalle seguenti: « parti di procedimenti in relazione ai quali hanno svolto tali funzioni. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice onorario ag-

gregato certificano personalmente l'inesistenza nei loro confronti delle cause di incompatibilità di cui al precedente periodo ».

All'articolo 2:

al comma 1, alinea, le parole: « numero 10 » sono sostituite dalle seguenti: « numero 9 »;

al comma 1, capoverso, le parole « 10-bis » sono sostituite dalle seguenti: « 9-bis ».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« ART. 3 — (Modifica all'articolo 17 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398). — 1. All'articolo 17 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, è aggiunto in fine il seguente comma:

“5-bis. Per i tre anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, la prova preliminare di cui all'articolo 123-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 2 del presente decreto legislativo, ha luogo a Roma o in sedi decentrate” ».

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« ART. 4. (Disciplina delle procedure esecutive pendenti alla data di entrata in vigore della legge 3 agosto 1998, n. 302). — 1. Dopo l'articolo 13 della legge 3 agosto 1998, n. 302, è inserito il seguente:

“ART. 13-bis (Norma transitoria). 1. — Per i procedimenti esecutivi nei quali sia già stata presentata istanza di vendita alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per l'allegazione della documentazione prevista dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, è di quattro mesi per le procedure esecutive immobiliari nelle quali il ricorso di cui al primo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile è stato depositato entro il 31 dicembre 1995, di sei mesi se il ricorso è stato depositato entro il 31 dicembre 1996, di

nove mesi se il ricorso è stato depositato entro il 31 dicembre 1997 e di dodici mesi se il ricorso è stato depositato entro la data di entrata in vigore della presente legge”.

2. Il termine per l'allegazione della documentazione di cui all'articolo 13-bis della legge 3 agosto 1998, n. 302, introdotto dal comma 1 del presente articolo, decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

(A.C. 5237 — sezione 3)

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

Al comma 5, al capoverso, sostituire le parole: nei cinque anni con le seguenti: nei quindici anni.

1. 4. La Commissione.

Al comma 10, capoverso 2-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: I notai possono essere nominati giudici onorari aggregati solo per uffici giudiziari non ricompresi nel distretto notarile nel quale esercitano la professione di notaio.

1. 1. Parrelli, Cesetti.

Al comma 10, capoverso 2-ter, aggiungere in fine il seguente periodo: L'obbligo di astensione e ricusazione di cui all'articolo 6 della legge 276 del 1997 si estende al notaio che abbia partecipato a ricevere o formulare atti per una delle parti o di uno dei rispettivi difensori.

1. 2. Parrelli, Cesetti.

Al comma 10, dopo il capoverso 2-ter, aggiungere i seguenti:

2-*quater*. I notai possono essere nominati giudici onorari aggregati solo per uffici giudiziari con sede non ricompresa nel distretto notarile di appartenenza.

2-*quinquies*. I notai che svolgono le funzioni di giudice onorario aggregato non possono svolgere attività professionale per

parti in procedimento in relazione ai quali hanno svolto le funzioni giurisdizionali.

1. 5. La Commissione.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifica della legge
24 febbraio 1997, n. 27).

1. Dopo l'articolo 6 della legge 24 febbraio 1998, n. 27 è inserito il seguente: « ART. 6-bis. (*Disciplina transitoria*). 1. Sono validi ed efficaci gli atti relativi ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge compiuti dai procuratori legali iscritti al relativo albo in violazione dei limiti territoriali previsti dall'articolo 5 del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 e successive modificazioni ».

2. 01. Borrometi.

(A.C. 5237 — sezione 4)

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base del decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328.

Dis. 1. 1. La Commissione.

(A.C. 5237 — sezione 5)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

considerato che:

l'articolo 1 della legge del 3 agosto 1998, n. 302 per gli immobili sottoposti ad

esecuzione forzata dispone la produzione, a cura della parte creditrice, della richiesta di vendita e il deposito dell'estratto del catasto e delle mappe censuarie, il certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, di data non anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato;

la stessa norma prevede la allegazione, in via sostitutiva di siffatta documentazione, di un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari;

l'articolo 7 della richiamata legge 3 agosto 1998, n. 302 dispone che il Ministro di Grazia e Giustizia, di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Consiglio Nazionale del Notariato, stabilisca, ogni triennio, la misura dei compensi dovuti ai notai per le operazioni di vendita con incanto di beni immobili;

nel corso di applicazione delle norme suddette e nel dibattito parlamentare, è stata rilevata la necessità di una interpretazione delle citate norme in via coordinata per ricondurre alla determinazione ministeriale la misura di tutti i compensi connessi alla legge 3 agosto 1998, n. 302 onde adeguarli in modo equilibrato alle finalità di giustizia perseguite in surrogazione di certificazioni e attività pubbliche;

il combinato disposto di cui all'articolo 1 e all'articolo 7 rientrano nello stesso potere concertato dei ministri di Grazia e Giustizia e del Tesoro, bilancio e programmazione economica

impegna il Governo:

ad attenersi, nell'ambito della propria competenza, all'interpretazione indicata;

a verificare in sede di applicazione pratica della legge, la conformità delle emanande disposizioni alla volontà del legislatore.

9/5237/1 Parrelli.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3299 — DELEGA AL GOVERNO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E PER L'ADOZIONE DI UN TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE. MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502 (APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E MODIFICATO DAL SENATO) (4230-B)

(A.C. 4230 — sezione 1)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

(Principi e criteri direttivi di delega).

1. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) perseguire la piena realizzazione del diritto alla salute e dei principi e degli obiettivi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

b) completare il processo di regionalizzazione e verificare e completare il processo di aziendalizzazione delle strutture del Servizio sanitario nazionale;

c) regolare la collaborazione tra i soggetti pubblici interessati, tenendo conto delle strutture equiparate ai sensi dell'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, i cui regolamenti siano stati approvati dal Ministero della sanità; regolare e distribuire i compiti tra i soggetti

pubblici interessati ed i soggetti privati, in particolare quelli del privato sociale non aventi scopo di lucro, al fine del raggiungimento degli obiettivi di salute determinati dalla programmazione sanitaria;

d) garantire la libertà di scelta e assicurare che il suo esercizio da parte dell'assistito, nei confronti delle strutture e dei professionisti accreditati e con i quali il Servizio sanitario nazionale intrattenga appositi rapporti, si svolga nell'ambito della programmazione sanitaria;

e) realizzare la partecipazione dei cittadini e degli operatori sanitari alla programmazione ed alla valutazione dei servizi sanitari; dare piena attuazione alla carta dei servizi anche mediante verifiche sulle prestazioni sanitarie nonché la più ampia divulgazione dei dati qualitativi ed economici inerenti alle prestazioni erogate;

f) razionalizzare le strutture e le attività connesse alla prestazione di servizi sanitari, al fine di eliminare sprechi e disfunzioni;

g) perseguire l'efficacia e l'efficienza dei servizi sanitari a garanzia del cittadino e del principio di equità distributiva;

h) definire linee guida al fine di individuare le modalità di controllo e verifica, da attuare secondo il principio di sussidiarietà istituzionale e sulla base an-

che di appositi indicatori, dell'appropriatezza delle prescrizioni e delle prestazioni di prevenzione, di diagnosi, di cura e di riabilitazione, in modo da razionalizzare la utilizzazione delle risorse nel perseguimento degli scopi di cui alla lettera a);

i) attribuire, nell'ambito delle competenze previste dal riordino del Ministero della sanità, operato ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, i compiti e le funzioni tecnico-scientifici e di coordinamento tecnico all'Istituto superiore di sanità, all'agenzia per i servizi sanitari regionali e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

l) potenziare il ruolo dei comuni nei procedimenti di programmazione sanitaria e socio-sanitaria a livello regionale e locale, anche con la costituzione di un apposito organismo a livello regionale, nonché nei procedimenti di valutazione dei risultati delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere; prevedere la facoltà dei comuni di assicurare, in coerenza con la programmazione sanitaria regionale e assegnando risorse proprie, livelli di assistenza aggiuntivi rispetto a quelli garantiti dalla stessa programmazione, pur restando esclusi i comuni stessi da funzioni e responsabilità di gestione diretta del Servizio sanitario nazionale;

m) prevedere la facoltà per le regioni di creare organismi di coordinamento delle strutture sanitarie operanti nelle aree metropolitane di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

n) prevedere tempi, modalità e aree di attività per pervenire ad una effettiva integrazione a livello distrettuale dei servizi sanitari con quelli sociali, disciplinando altresì la partecipazione dei comuni alle spese connesse alle prestazioni sociali; stabilire principi e criteri per l'adozione, su proposta dei Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, di un atto di indirizzo e coordinamento, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in sostituzione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 14 agosto

1985, che assicuri livelli uniformi delle prestazioni socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria, anche in attuazione del Piano sanitario nazionale;

o) tenere conto, nella disciplina della dirigenza del ruolo sanitario di strutture del Servizio sanitario nazionale operanti nell'area delle prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, del carattere interdisciplinare delle strutture stesse e prevedere idonei requisiti per l'accesso, in coerenza con le restanti professionalità del comparto. Le figure professionali di livello non dirigenziale operanti nell'area delle prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono individuate con regolamento del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per la solidarietà sociale; i relativi ordinamenti didattici sono definiti dagli atenei, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sulla base di criteri generali determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con gli altri Ministri interessati, tenendo conto dell'esigenza di una formazione interdisciplinare, attuata con la collaborazione di più facoltà universitarie, adeguata alle competenze delineate nei profili professionali;

p) prevedere, in attuazione dei decreti legislativi 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e 31 marzo 1998, n. 80, l'estensione del regime di diritto privato del rapporto di lavoro alla dirigenza sanitaria, determinando altresì criteri generali sulla cui base disciplinare, in sede di contrattazione collettiva nazionale, l'organizzazione del lavoro, con particolare riferimento al modello dipartimentale;

q) prevedere le modalità per pervenire per aree, funzioni ed obiettivi, a regime, all'esclusività del rapporto di lavoro, quale scelta individuale per il solo personale della dirigenza sanitaria in ruolo al 31 dicembre 1998, da incentivare anche con il trattamento economico aggiuntivo di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 23

dicembre 1996, n. 662, secondo modalità applicative definite in sede di contrattazione collettiva nazionale di lavoro;

r) prevedere la facoltà per le aziende unità sanitarie locali e per le aziende ospedaliere di stipulare contratti a tempo determinato per l'attribuzione di incarichi di natura dirigenziale relativi a profili diversi da quello medico a soggetti che non godano del trattamento di quiescenza e che siano in possesso del diploma di laurea e di specifici requisiti;

s) prevedere la facoltà per le aziende unità sanitarie locali e per le aziende ospedaliere, esclusivamente per progetti finalizzati e non sostitutivi dell'attività ordinaria, di stipulare contratti a tempo determinato di formazione e lavoro con soggetti in possesso del diploma di laurea o con personale non laureato in possesso di specifici requisiti;

t) rendere omogenea la disciplina del trattamento assistenziale e previdenziale dei soggetti nominati direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario di azienda, nell'ambito dei trattamenti assistenziali e previdenziali previsti dalla legislazione vigente, prevedendo altresì per i dipendenti privati l'applicazione dell'articolo 3, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

u) ridefinire i requisiti per l'accesso all'incarico di direttore generale delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, prevedendo, tra l'altro, la certificazione della frequenza di un corso regionale di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria di durata non superiore a sei mesi, secondo modalità dettate dal Ministro della sanità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e semplificare le modalità di nomina e di revoca dall'incarico rendendole coerenti con il completamento del processo di aziendalizzazione, con la natura privatistica e fiduciaria del rapporto e con il principio di

responsabilità gestionale; assicurare il coinvolgimento dei comuni e dei loro organismi di rappresentanza nel procedimento di revoca e nel procedimento di valutazione dei direttori generali, con riguardo ai risultati conseguiti dalle aziende unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere, rispetto agli obiettivi della programmazione sanitaria regionale e locale; prevedere criteri per la revisione del regolamento, recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, rapportando l'eventuale integrazione del trattamento economico annuo alla realizzazione degli obiettivi di salute determinati dalla programmazione sanitaria regionale e stabilendo che il trattamento economico del direttore sanitario e del direttore amministrativo sia definito in misura non inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale rispettivamente per le posizioni apicali della dirigenza medica ed amministrativa;

v) garantire la razionalità e l'economicità degli interventi in materia di formazione e di aggiornamento del personale sanitario, prevedendo la periodica elaborazione da parte del Governo, sentite le Federazioni degli ordini, di linee guida rivolte alle amministrazioni competenti e la determinazione, da parte del Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del fabbisogno di personale delle strutture sanitarie, ai soli fini della programmazione, da parte del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, degli accessi ai corsi di diploma per le professioni sanitarie e della ripartizione tra le singole scuole del numero di posti per la formazione specialistica dei medici e dei medici veterinari, nonché degli altri profili professionali della dirigenza del ruolo sanitario; prevedere che i protocolli d'intesa tra le regioni e le università e le strutture del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 6, commi

1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, da attuare nell'ambito della programmazione sanitaria regionale, siano definiti sulla base di apposite linee guida, predisposte dal Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; prevedere che con gli stessi protocolli siano individuate le strutture universitarie per lo svolgimento delle attività assistenziali, sulla base di parametri predeterminati a livello nazionale, in coerenza con quanto disposto dal decreto dei Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 31 luglio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1997;

z) collegare le strategie e gli strumenti della ricerca sanitaria alle finalità del Piano sanitario nazionale, prevedendo, d'intesa tra i Ministri interessati, modalità di coordinamento con la complessiva ricerca biomedica e strumenti e modalità di integrazione e di coordinamento tra ricerca pubblica e ricerca privata;

aa) ridefinire il ruolo del Piano sanitario nazionale, nel quale sono individuati gli obiettivi di salute, i livelli uniformi ed essenziali di assistenza e le prestazioni efficaci ed appropriate da garantire a tutti i cittadini a carico del Fondo sanitario nazionale; demandare ad appositi organismi scientifici del Servizio sanitario nazionale l'individuazione dei criteri di valutazione qualitativa e quantitativa delle prestazioni sanitarie, disciplinando la partecipazione a tali organismi delle società scientifiche accreditate, anche prevedendo sistemi di certificazione della qualità;

bb) stabilire i tempi e le modalità generali per l'attivazione dei distretti e per l'attribuzione ad essi di risorse definite in rapporto agli obiettivi di salute della popolazione di riferimento nonchè, nell'ambito della ridefinizione del ruolo del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta, quelle per la loro integrazione

nell'organizzazione distrettuale, rapportando ai programmi di distretto e agli obiettivi in tale sede definiti la previsione della quota variabile del compenso spettante ai suddetti professionisti, correlata comunque al rispetto dei livelli di spesa programmati di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

cc) riordinare le forme integrative di assistenza sanitaria, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, precisando che esse si riferiscono a prestazioni aggiuntive, eccedenti i livelli uniformi ed essenziali di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale, con questi comunque integrate, ammettendo altresì la facoltà per le regioni, le province autonome e gli enti locali e per i loro consorzi di partecipare alla gestione delle stesse forme integrative di assistenza;

dd) stabilire, fermi restando i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le modalità e i criteri per il rilascio dell'autorizzazione a realizzare strutture sanitarie; semplificare le procedure per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, nonchè di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti, finanziati ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, fino a prevedere, in caso di inerzia o ritardo immotivato da parte delle aziende e delle regioni e delle province autonome nell'esecuzione e nel completamento dei suddetti interventi, la riduzione dei finanziamenti già assegnati e la loro riassegnazione;

ee) garantire l'attività di valutazione e di promozione della qualità dell'assistenza, prevedendo apposite modalità di partecipazione degli operatori ai processi di formazione; rafforzare le competenze del consiglio dei sanitari in ordine alle funzioni di programmazione e di valutazione

delle attività tecnico-sanitarie e assistenziali dell'azienda;

ff) definire i criteri generali in base ai quali le regioni determinano istituti per rafforzare la partecipazione delle formazioni sociali esistenti sul territorio e dei cittadini alla programmazione ed alla valutazione della attività delle aziende sanitarie, secondo quanto previsto dagli articoli 13 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

gg) definire un modello di accreditamento rispondente agli indirizzi del Piano sanitario nazionale, in applicazione dei criteri posti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1997, che le regioni attuano in coerenza con le proprie scelte di programmazione, anche al fine di consentire la tenuta e l'aggiornamento periodico dell'elenco delle prestazioni erogate e delle relative liste di attesa, per consentirne una facile e trasparente pubblicità;

hh) definire, ai fini dell'accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, *standard* minimi di strutture, attrezzature e personale, che assicurino tutti i servizi necessari derivanti dalle funzioni richieste in seguito all'accreditamento;

ii) precisare i criteri distintivi e gli elementi caratterizzanti per l'individuazione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, con particolare riguardo alle caratteristiche organizzative minime delle stesse ed al rilievo nazionale o interregionale delle aziende ospedaliere;

ll) definire il sistema di remunerazione dei soggetti erogatori, classificati ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, tenendo in considerazione, per quanto attiene alle strutture private, la specificità di quelle non aventi fini di lucro, nel pieno rispetto dei criteri di efficacia e di efficienza;

mm) prevedere, insieme al pagamento a tariffa delle prestazioni, livelli di spesa e modalità di contrattazione per piani di attività che definiscano volumi e tipologie delle prestazioni, nell'ambito dei livelli di spesa definiti in rapporto alla spesa capitaria e tenendo conto delle caratteristiche di complessità delle prestazioni erogate in ambito territoriale; prevedere le modalità di finanziamento dei presidi ospedalieri interni alle aziende unità sanitarie locali;

nn) prevedere le modalità e le garanzie attraverso le quali l'agenzia per i servizi sanitari regionali individua, in collaborazione con le regioni interessate, gli interventi da adottare per il recupero dell'efficienza, dell'economicità e della funzionalità nella gestione dei servizi sanitari e fornisce alle regioni stesse il supporto tecnico per la redazione dei programmi operativi, trasmettendo le relative valutazioni al Ministro della sanità;

oo) prevedere le modalità e le garanzie con le quali il Ministro della sanità, valutate le situazioni locali e sulla base delle segnalazioni trasmesse dall'agenzia per i servizi sanitari regionali, ai sensi della lettera *nn)*, sostiene i programmi di cui alla medesima lettera; applica le adeguate penalizzazioni, secondo meccanismi automatici di riduzione e dilazione dei flussi finanziari in caso di inerzia o ritardo delle regioni nell'adozione o nell'attuazione di tali programmi, sentito il parere dell'agenzia; individua, su parere dell'agenzia e previa consultazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, forme di intervento del Governo volte a far fronte, nei casi più gravi, all'eventuale inerzia delle amministrazioni;

pp) stabilire modalità e termini di riduzione dell'età pensionabile per il personale della dirigenza dell'area medica dipendente dal Servizio sanitario nazionale e, per quanto riguarda il personale universitario, della cessazione dell'attività assistenziale nel rispetto del proprio stato giuridico; prevedere altresì limiti di età per

la cessazione dei rapporti convenzionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

qq) escludere la stipulazione di nuove convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 8, commi 1-*bis* e 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, prevedendo, nell'ambito del superamento dei rapporti convenzionali previsti dalle stesse disposizioni, la dinamicità dei requisiti di accesso ai fini dell'inquadramento in ruolo nonchè la revisione dei rapporti convenzionali in atto, escludendo, comunque, il servizio medico di continuità assistenziale;

rr) prevedere le modalità attraverso le quali il dipartimento di prevenzione, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, cui vengono assegnate nell'ambito della programmazione sanitaria apposite risorse, nel quadro degli obiettivi definiti dal Piano sanitario nazionale e in base alle caratteristiche epidemiologiche della popolazione residente, fornisce il proprio supporto alla direzione aziendale, prevedendo forme di coordinamento tra le attività di prevenzione effettuate dai distretti e dai dipartimenti delle aziende unità sanitarie locali; definire le modalità del coordinamento tra i dipartimenti di prevenzione e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente; prevedere modalità per assicurare ai servizi di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali autonomia tecnico-funzionale ed organizzativa nell'ambito della struttura dipartimentale.

2. La regione Valle d'Aosta, la regione Friuli-Venezia Giulia e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione, in coerenza con il sistema di autofinanziamento del settore sanitario e nei limiti dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, ai principi fondamentali dei decreti legislativi attuativi della presente legge.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

Al comma 1, lettera p) sopprimere le parole: con particolare riferimento al modello dipartimentale.

2. 14. Conti.

Sopprimere la lettera q).

2. 250. Cè.

Al comma 1, lettera q) sopprimere le parole: per il solo personale della dirigenza sanitaria in ruolo al 31 dicembre 1998.

***2. 253.** Carlesi.

Al comma 1 lettera q) sopprimere le parole per il solo personale della dirigenza sanitaria in ruolo al 31 dicembre 1998

***2. 149.** Cè.

Al comma 1, lettera q) sostituire le parole: 1998 con le seguenti: 2005.

2. 11. Conti.

Al comma 1, lettera q) sostituire le parole: 1998 con le seguenti: 2002.

2. 13. Conti.

Al primo comma, lettera q), dopo le parole: legge 23 dicembre 1996, n. 662 *aggiungere le seguenti:* individuando le necessarie risorse finanziarie a valere sul Fondo Sanitario Nazionale.

2. 128. Massidda.

Al comma 1, lettera s) sopprimere le parole: o con personale non laureato in possesso di specifici requisiti.

2. 10. Conti.

Al comma 1, lettera s), sostituire le parole: o con personale non laureato in possesso di specifici requisiti con le seguenti: in medicina o chirurgia, o medicina veterinaria, che prevedano l'assunzione progressiva di responsabilità professionale, sotto la supervisione di un dirigente medico del ruolo sanitario, ed il cui compiuto adempimento sia, ai soli fini dell'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario, titolo sostitutivo del diploma di specializzazione nella disciplina.

2. 84. Lucchese.

Al comma 1, lettera s) sostituire le parole: di specifici requisiti con le seguenti: di diplomi di scuola media superiore o di cosiddette lauree brevi di specifica competenza sanitaria.

2. 9. Conti.

Al comma 1, lettera s) dopo le parole: specifici requisiti aggiungere le seguenti: da conseguire attraverso la frequenza di corsi di formazione professionale, istituiti a tale scopo presso ciascuna Regione con decreto del Ministro della Sanità da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. 114. Massidda.

Al comma 1, lettera s), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Prevedere altresì la facoltà per le Aziende di assicurare la continuità assistenziale all'interno dei Presidi anche con il ricorso a contratti specifici in grado i conseguire risultati di economicità nella gestione e flessibilità nell'uso delle risorse, in analogia con quanto

in atto nelle strutture private accreditate secondo la previsione del decreto-legge n. 29 del 1993, articolo 7, comma 6.

2. 83. Lucchese.

Al comma 1, lettera u) sopprimere le parole: prevedendo, tra l'altro fino a: Trento e di Bolzano.

* **2. 97.** Cè.

Al comma 1, lettera u) sopprimere le parole da: prevedendo, tra l'altro fino a: Trento e Bolzano.

***2. 8.** Carlesi.

Al comma 1, lettera u) sopprimere le parole: tra l'altro.

2. 115. Massidda.

Al comma 1, lettera u) dopo le parole: tra l'altro aggiungere le seguenti: il conseguimento della laurea e.

2. 141. Conti.

Al comma 1, lettera u) sostituire le parole: di durata non superiore con le seguenti: di durata non inferiore.

2. 116. Massidda.

Al comma 1, lettera u) sostituire le parole: non superiore a sei mesi con le seguenti: di almeno 12 mesi.

2. 142. Conti.

Al comma 1, lettera u) sostituire le parole: non superiore a 6 mesi con le seguenti: di almeno 12 mesi con il rilascio di un master, previo esame tenuto da professori universitari delle Facoltà di specifica competenza.

2. 143. Conti.

Al comma 1, lettera u) le parole: non superiore a 6 mesi sono sostituite dalle seguenti: non inferiore a 6 mesi e non superiore a un anno.

2. 117. Massidda.

Al comma 1, lettera u) sopprimere le parole da: assicurare il coinvolgimento fino a: regionale e locale.

2. 73. Lucchese.

Al comma 1, lettera u) dopo le parole: con riguardo ai risultati aggiungere le seguenti: medico-sanitari.

2. 140. Carlesi.

Al comma 1, lettera u) sostituire le parole: della programmazione con le seguenti: prefissati nella programmazione.

2. 118. Massidda.

Al comma 1, lettera u) sostituire le parole: della programmazione sanitaria con le seguenti: della programmazione medico-sanitaria.

2. 144. Conti.

Al comma 1, lettera u) sopprimere le parole: regionale e locale.

2. 129. Massidda.

Al comma 1, lettera v) dopo le parole: sentite le Federazioni degli ordini aggiungere le seguenti delle professioni sanitarie.

2. 119. Massidda.

Al comma 1, lettera v) dopo le parole: degli accessi ai corsi aggiungere le seguenti di laurea e.

2. 130. Massidda.

Al comma 1, lettera v) sopprimere le parole: nonché degli altri profili professionali della dirigenza del ruolo sanitario.

2. 99. Cè.

Al comma 1, lettera aa) dopo le parole: Fondo Sanitario Nazionale aggiungere le seguenti: con l'attribuzione delle risorse finanziarie necessarie in sede di bilancio.

2. 131. Massidda.

Al comma 1, lettera aa) dopo le parole: del Fondo sanitario nazionale aggiungere le seguenti: nonché quantificarne gli oneri annessi.

2. 100. Cè.

Al comma 1, lettera bb) sopprimere le parole: i tempi e.

2. 101. Cè.

Al comma 1, lettera cc) sopprimere le parole: le regioni, le province autonome e.

2. 102. Cè.

Al comma 1, lettera cc), dopo le parole: province autonome aggiungere le seguenti: di Trento e Bolzano.

2. 132. Massidda.

Al comma 1, lettera dd) sostituire le parole: i criteri con le seguenti: le garanzie.

2. 104. Cè.

Al comma 2, alla lettera dd) dopo le parole: realizzare strutture sanitarie aggiungere le seguenti: così come previste dal Piano sanitario regionale.

2. 148. Calderoli, Cè.

Al comma 1, lettera dd) dopo la parola: ammodernamento aggiungere la seguente: scientifico.

2. 120. Massidda.

Al comma 1, lettera dd) dopo le parole: di realizzazione aggiungere le seguenti: di reparti di geriatria.

2. 151. Conti.

Al comma 1, lettera dd) sopprimere le parole da: fino a prevedere fino alla fine della lettera.

2. 150. Conti.

Al comma 1, lettera dd) sostituire le parole: fino a prevedere con la seguente: prevedendo.

2. 121. Massidda.

Al comma 1, lettera ll) aggiungere in fine le parole: nonché dei criteri di contenimento della spesa a carico del Sistema sanitario nazionale.

2. 105. Cè.

Al comma 1, lettera mm) sopprimere le parole: e modalità di contrattazione.

2. 106. Cè.

Al comma 1, lettera mm) sopprimere le parole: prevedere le modalità di finanziamento dei presidi ospedalieri interni alle aziende unità sanitarie locali.

2. 107. Cè.

Al comma 1, lettera oo) sopprimere le parole da: applica le adeguate penalizzazioni fino a: flussi finanziari.

2. 67. Lucchese.

Al comma 1, lettera oo) sostituire le parole: adeguate penalizzazioni con le seguenti: penalizzazioni previste dalla lettera dd) dello stesso comma 1.

2. 122. Massidda.

Al comma 1, lettera oo), sopprimere le parole: secondo meccanismi automatici di riduzione e dilazione dei flussi finanziari.

2. 123. Massidda.

Al comma 1, lettera pp), dopo la parola: altresì aggiungere le seguenti: i 70 anni quali.

2. 145. Conti.

Al comma 1, lettera qq), sopprimere le parole: escludendo comunque il servizio medico di continuità assistenziale.

2. 108. Cè.

Al comma 1, lettera rr), dopo le parole: sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali aggiungere la seguente: piena.

2. 124. Massidda.

(A.C. 4230 – sezione 2)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 4.

(Testo unico).

1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo recante un testo unico delle leggi e degli atti aventi forza di legge concer-

nenti l'organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario nazionale, coordinando le disposizioni previste dai decreti legislativi di cui all'articolo 1 con quelle vigenti nella stessa materia, ed in particolare con quelle previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, apportando le opportune modificazioni integrative e correttive nonché quelle necessarie al fine del coordinamento stesso. Dopo nove mesi dalla emanazione del decreto legislativo di cui al presente comma, il Governo presenta alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. I pareri sono espressi, rispettivamente, entro quaranta ed entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo. Il parere reso dalla Conferenza unificata è immediatamente trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari. Il Governo, nei trenta giorni successivi all'espressione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, ritrasmette, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, lo schema di decreto legislativo alle medesime Commissioni per il parere definitivo, che deve essere reso entro venti giorni.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: nove mesi con le seguenti: dodici mesi.

4. 1. Cè.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: nove mesi con le seguenti: sei mesi.

4. 2. Massidda.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: nove mesi con le seguenti: otto mesi.

4. 3. Massidda.

(A.C. 4230 - sezione 3)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 5.

(Riordino della medicina penitenziaria).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino della medicina penitenziaria, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere specifiche modalità per garantire il diritto alla salute delle persone detenute o internate mediante forme progressive di inserimento, con opportune sperimentazioni di modelli organizzativi anche eventualmente differenziati in relazione alle esigenze ed alle realtà del territorio, all'interno del Servizio sanitario nazionale, di personale e di strutture sanitarie dell'amministrazione penitenziaria;

b) assicurare la tutela delle esigenze di sicurezza istituzionalmente demandate all'amministrazione penitenziaria;

c) prevedere l'organizzazione di una attività specifica al fine di garantire un livello di prestazioni di assistenza sanitaria adeguato alle specifiche condizioni di detenzione o internamento e l'esercizio delle funzioni di certificazione rilevanti a fini di giustizia;

d) prevedere che il controllo sul funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria alle persone detenute o internate sia affidato alle regioni ed alle aziende unità sanitarie locali;

e) prevedere l'assegnazione, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al Fondo sanitario nazionale delle risorse finanziarie, relative alle funzioni progressivamente trasferite, iscritte nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, nonché i criteri e le modalità della loro gestione.

2. Entro diciotto mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il Governo adotta, anche con riferimento all'esito delle sperimentazioni, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui al comma 1, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

3. L'esercizio della delega di cui al presente articolo avviene attraverso l'esclusiva utilizzazione delle risorse attualmente assegnate al Ministero di grazia e giustizia secondo quanto disposto dal comma 1, lettera e), e senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

Sopprimerlo.

*5. 5. Carlesi.

Sopprimerlo.

*5. 20. Pisapia.

Sopprimerlo.

* 5. 30. Cè.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: quattro mesi.

5. 23. Massidda.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: cinque mesi.

5. 24. Massidda.

Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: della presente legge aggiungere le seguenti: sentite le competenti Commissioni parlamentari.

5. 1. Folena, Bonito, Olivieri, Carboni.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: uno o più decreti legislativi con le seguenti: un decreto legislativo

5. 6. Conti.

Al comma 1, sostituire dalla lettera a) fino alla fine dell'articolo con le parole: provvedere, nei limiti consentiti dalla peculiarità della materia, al riordino della medicina penitenziaria prevedendone il funzionamento nell'ambito del Servizio sanitario nazionale; garantire il diritto alla salute delle persone detenute o internate anche attraverso la graduale riconduzione al Servizio sanitario nazionale, con opportune sperimentazioni, del personale e delle strutture sanitarie dell'amministrazione penitenziaria; stabilire che la programmazione delle strutture e delle risorse da destinare al servizio di assistenza sanitaria alle persone detenute o internate sia attribuita al Ministero della sanità, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; attribuire al Ministero di grazia e giustizia l'esercizio delle funzioni e delle attività necessarie per assicurare il rispetto delle esigenze di unitarietà, tempestività e sicurezza degli interventi, anche con riferimento alla gestione del personale; prevedere che il controllo sul funziona-

mento dei servizi di assistenza sanitaria alle persone detenute o internate sia affidato alle regioni ed alle aziende unità sanitarie locali e che la formazione del personale addetto ai medesimi servizi sia assicurata dalle regioni, sulla base di programmi stabiliti dal Ministro della sanità; prevedere altresì l'assegnazione, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al Fondo sanitario nazionale delle risorse finanziarie relative alle funzioni trasferite iscritte nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia

5. 21. Pisapia.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

5. 7. Conti.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) disciplinare dettagliatamente i casi di incompatibilità della permanenza nelle strutture penitenziarie di persone detenute affette da gravi patologie, garantendo in ogni caso le esigenze di sicurezza.

5. 25. Baiamonte.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: assicurare aggiungere le seguenti: il diritto alla salute dei detenuti assicurando loro i medesimi diritti degli altri cittadini e.

5. 8. Conti.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

5. 9. Conti.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: sia affidato alle regioni o alle aziende unità sanitarie locali con le seguenti: sia affidato al Ministero di grazia e giustizia e al direttore sanitario del carcere.

5. 10. Conti.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

5. 22. Conti.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: delle risorse finanziarie con le seguenti: di risorse finanziarie adeguate.

5. 26. Massidda.

Al comma 2, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: dieci mesi.

5. 27. Massidda.

Al comma 2, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: quindici mesi.

5. 28. Massidda.

Sopprimere il comma 3.

* **5. 29.** Massidda

Sopprimere il comma 3.

***5. 11.** Conti.

(A.C. 4230 – sezione 4)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 6.

(Ridefinizione dei rapporti tra università e Servizio sanitario nazionale).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a ridefinire i rapporti

tra Servizio sanitario nazionale e università, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) rafforzare i processi di collaborazione tra università e Servizio sanitario nazionale, anche mediante l'introduzione di nuovi modelli gestionali e funzionali integrati fra regione e università, che prevedano l'istituzione di aziende dotate di autonoma personalità giuridica;

b) assicurare, nel quadro della programmazione sanitaria nazionale e regionale, lo svolgimento delle attività assistenziali funzionali alle esigenze della didattica e della ricerca;

c) assicurare la coerenza fra l'attività assistenziale e le esigenze della formazione e della ricerca, anche mediante l'organizzazione dipartimentale e le idonee disposizioni in materia di personale.

2. Si applica alla delega di cui al comma 1 il disposto dell'articolo 1, commi 3 e 4, della presente legge.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.

Sopprimerlo.

6. 2. Cè.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: un anno con le seguenti: nove mesi.

6. 7. Massidda.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: un anno con le seguenti: dieci mesi.

6. 8. Massidda.

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

6. 3. Cè.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) rafforzare i processi di collaborazione tra Università e Servizio Sanitario Nazionale salvaguardando le funzioni specifiche delle Università nel campo didattico, formativo e della ricerca scientifica e tecnologica e finalizzando in questo ambito l'assistenza alla formazione.

6. 4. Baiamonte.

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: anche mediante fino alla fine della lettera

6. 1. Carlesi.

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le parole: scientifica e tecnologica.

6. 9. Massidda.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: ricerca aggiungere le seguenti: scientifica e tecnologica.

6. 10. Massidda.

Al comma 1, la lettera c), sopprimere le parole: anche mediante l'organizzazione dipartimentale e le idonee disposizioni in materia di personale.

6. 5. Baiamonte.

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

c-bis)- conservare lo stato giuridico dei professori universitari cui non va assegnato uno status primariale.

6. 6. Baiamonte.

(A.C. 4230 — sezione 5)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

nell'affrontare il tema del riordino del Servizio sanitario;

ricordato come le leggi statali e regionali assegnino il soccorso in montagna al Corpo Nazionale per il Soccorso Alpino attualmente all'interno del Club Alpino Italiano e agli equivalenti Corpi presenti in alcune regioni a statuto speciale (Secours Alpin Valdotain della Valle d'Aosta - SAV, Bergrettungs-Dienst-AVS del Sudtirolo, Aiut Alpin Dolomites-Catores delle Valli ladine);

rilevato come si assista invece ad una sorta di corsa al soccorso in montagna sia da parte delle forze dell'ordine che dei Vigili del fuoco e persino del Corpo forestale dello Stato e dei volontari della Croce Rossa;

segnalato come i modelli più avanzati di 118 operanti in zone di montagna, quali Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta o Lombardia abbiano già accordi con il Soccorso Alpino e a loro assegnino prevalentemente il servizio e il coordinamento dei soccorsi in montagna;

impegna il Governo

a stabilire linee guida che nel rispetto della autonomia delle Regioni, individuino nel Soccorso Alpino nazionale il soggetto cui fare riferimento stabilmente nel settore del soccorso in montagna quale aspetto particolare del servizio sanitario specie a fronte dell'aumento di incidenti che si verificano nelle zone di montagna a causa del crescente numero di sportivi e appassionati.

(9/4230B/1) « Detomas, Caveri, Siniscalchi ».

La Camera,

ricordato come il provvedimento in esame specifici opportunamente la particolarità delle regioni a statuto speciale, dove il sistema sanitario è autofinanziato e fra queste la Valle d'Aosta;

segnalato come diversamente dalle province di Trento e di Bolzano, proprio per la Valle d'Aosta, a fronte di questo meccanismo responsabilizzante di risorse proprie per la sanità, non sia ancora prevista una contrattazione esclusivamente locale nel comparto sanitario, conseguenza logica al sistema di autofinanziamento;

impegna il Governo

ad attivare la Commissione paritetica Stato-Valle d'Aosta (articolo 48-*bis* dello Statuto) al fine di rivedere le vigenti norme di attuazione in materia sanitaria anche per portare in ambito regionale il contratto del comparto sanità.

(9/4230B/2) « Caveri ».

La Camera,

esaminato il disegno di legge 4230 B concernente Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

impegna il Governo

regolare nell'esercizio della delega la collaborazione tra i soggetti pubblici e quelli privati distribuendone i compiti secondo la qualità delle prestazioni e le potenzialità operative riferite anche al criterio efficacia-efficienza.

(9/4230B/3) « Bicocchi, Manzione, Volontè, Acierno ».

La Camera,

esaminato il disegno di legge 4230 B concernente Delega al Governo per la razionalizzazione del servizio Sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del servizio Sanitario Nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502;

impegna il Governo

ad assicurare nell'esercizio della delega la libertà di scelta da parte dell'assistito nei confronti di tutte le strutture e i professionisti accreditati e a stabilire la sua prioritaria collocazione nell'ambito della programmazione sanitaria nazionale e regionale;

(9/4230B/4) « Acierno, Manzione, Bicocchi, Volontè ».

La Camera,

valutato quanto emerso in sede di esame del disegno di legge 4230 B concernente Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502);

preso atto che è intendimento del Governo definire un unico modello di accreditamento per tutte le strutture sanitarie;

impegna il Governo

a che la realizzazione di tale modello assicuri anche ai cittadini del Mezzogiorno contemporaneità di applicazione e qualità delle prestazioni.

(9/4230B/5) « Manzione, Bicocchi, Acierno, Volontè ».

La Camera,

rilevato che:

nel nostro paese vi è un'altissima disoccupazione che interessa soprattutto personale medico laureato ma anche altro personale sanitario;

il presente disegno di legge prevede la possibilità da parte delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere di stipulare contratti a tempo determinato di formazione e lavoro per progetti finalizzati e non sostitutivi dell'attività ordinaria;

impegna il Governo

ad emanare linee guida che indichino alle suddette Aziende i criteri, le modalità ed i settori di intervento nei quali è possibile attuare i programmi e stipulare i contratti di cui in premessa, sì che vi sia un livello di uniformità nella applicazione di tale norma.

(9/4230-B/6) « Saia, Maura Cossutta ».

La Camera,

esaminato il disegno di legge 4230-B concernente la Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

impegna il Governo

a definire, nell'esercizio della delega, ai fini dell'accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, gli *standard* minimi delle strutture, siano esse mono o plurispecialistiche.

(9/4230-B/7) « Volontè, Bicocchi, Manzione, Acierno ».

La Camera,

esaminato il disegno di legge 4230-B concernente la Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

impegna il Governo

nell'esercizio della delega, a definire un modello di accreditamento, in applicazione dei criteri del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, sopravvissuto al parziale annullamento disposto dal T.A.R. Lazio con sentenza n. 2897/98 del 26 gennaio 1998, anche tenendo conto dell'interpretazione data dalla sentenza della Corte costituzionale n. 416 del 1995, in particolare nei paragrafi 6.1 e 6.4.

(9/4230-B/8) « Di Nardo, Bicocchi, Manzione, Acierno, Volontè ».

(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,

ritenuto indispensabile riaffermare la necessità che i decreti legislativi che prevedono una sperimentazione previsti dal comma 1 dell'articolo 5 del disegno di legge per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale non si sottraggano all'ordinario *iter* costituzionale, considerata da un lato la loro rilevanza nel processo di riordino disegnato dalla norma e dall'altro la sottrazione effettiva del controllo parlamentare sulle soluzioni adottate dal Governo che si realizzerebbe ove esso si svolgesse sulla sola fase finale del processo medesimo;

ritenuto altresì che tali decreti che prevedono una sperimentazione, ove non seguiti da quelli definitivamente emessi ai sensi del comma 2, debbano ritenersi privi di efficacia, per evitare che soluzioni non profondamente valutate possano compor-

tare danni sul versante dell'assistenza sanitaria o su quella della sicurezza in un settore tanto delicato;

rilevato che va valutata con grande favore la soluzione adottata nella lettera a) del testo, laddove prevede che oggetto del riordino non è il mero passaggio del personale e delle strutture della sanità penitenziaria al Servizio sanitario nazionale, ma invece l'individuazione di quei modelli organizzativi che assicurino il miglior funzionamento del servizio, anche mediante tali parziali passaggi;

considerato che la soluzione della creazione di un fondo autonomo, istituito con le risorse relative alle quote di personale e strutture trasferite dalla sanità penitenziaria al Servizio sanitario nazionale, allocato presso il fondo sanitario nazionale ma autonomamente gestito dal Ministero di grazia e giustizia d'intesa con quello della Sanità, appare di fatto più idonea ad assicurare l'assolvimento delle delicatissime esigenze del settore, nulla rilevando la necessità di innovare rispetto al disposto del decreto legislativo n. 502 del 1992, articolo 12, comma 3;

considerato altresì che appare poco realizzabile una riforma dello spessore di quella prevista dalla normativa ad invarianza di costi, posta in particolare la possibilità della sostituzione, anche parziale, di medici in convenzione con personale organicamente inserito nel Servizio sanitario nazionale;

impegna il Governo

a) a sottoporre al controllo parlamentare anche i decreti emessi ai sensi del primo comma dell'articolo 5 della legge;

b) a prevedere la perdita di efficacia di tali decreti ove non seguiti da quelli definitivamente emessi ai sensi del comma 2;

c) a procedere all'individuazione dei migliori « modelli organizzativi » (di cui alla lettera a) del comma 1) senza che

eventuali obiettivi secondari possano interferire nel processo previsto dalla legge o condizionarne gli esiti;

d) ad individuare « i criteri e le modalità di gestione » delle risorse di cui alla lettera *e)* del comma 1) nei sensi di cui in premessa;

e) ad individuare risorse esterne con le quali realizzare quelle innovazioni ritenute indispensabili a migliorare il Servizio di assistenza sanitaria negli istituti penitenziari, mediante adeguati rifinanziamenti ordinari nel settore.

(9/4230-B/9) « Olivieri, Carboni, Capitelli, Bonito, Folena, Siniscalchi, Pistone, Pisapia ».

(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,

esaminato il disegno di legge 4230-B concernente la Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

considerato che l'articolo 1, comma 3, prevede che il Governo acquisisca il parere delle Commissioni parlamentari competenti contestualmente a quello della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8, del decreto legislativo n. 281 del 1998, e a quello delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, fermo restando l'immediata trasmissione del parere della Conferenza alle competenti Commissioni parlamentari, e che analoghe disposizioni sono dettate dagli articoli 4 e 6 del disegno di legge in esame;

ricordato che i Presidenti delle Camere sono intervenuti presso il Governo per chiedere che le richieste di parere parlamentare su atti del Governo siano sempre formulate dopo l'acquisizione di

tutti gli altri pareri previsti dal procedimento per l'emanazione dei suddetti atti;

impegna il Governo

a richiedere i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, indicati negli articoli 1, 4 e 6, una volta acquisiti gli altri pareri previsti per la predisposizione dei decreti legislativi.

(9/4230-B/10) « Bolognesi ».

La Camera,

considerata l'esigenza di una revisione normativa della dirigenza medica relativa alle attribuzioni professionali previste per il 1° e 2° livello dirigenziale e ad altri aspetti dello stato giuridico degli stessi;

considerando l'acquisizione di una piena autonomia professionale di tutta la dirigenza medica un decisivo contributo al processo di aziendalizzazione e di valorizzazione del Servizio sanitario nazionale;

valutata meritevole di perfezionamento l'attuale normativa relativa all'affidamento degli incarichi di 2° livello dirigenziale in ragione della carenza di elementi obiettivi di giudizio e dell'eccessiva discrezionalità riconosciuta al Direttore generale dell'azienda in tale affidamento;

impegna il Governo

a definire direttive utili al perseguimento nell'ambito dell'organizzazione dipartimentale, di una piena autonomia professionale e dell'attribuzione della diretta responsabilità degli atti di loro competenza ai dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale, anche attraverso obiettivi momenti di valutazione e di verifica;

aprevedere una revisione della disciplina dell'affidamento del 2° livello dirigenziale che sia ispirata a principi di obiettività e di imparzialità di giudizio, ridefi-

nendo a tal fine funzioni e ruolo della commissione esaminatrice e del Direttore generale dell'azienda.

(9/4230-B/11) « Di Capua, Conti ».

La Camera,

esaminato il disegno di legge 4230-B;

considerata la necessità di adottare indirizzi e misure concrete volte a salvaguardare ed incrementare il livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti dalle aziende ULS e dalle aziende ospedaliere superando, con un'opera di stimolo politico e tecnico, pur nel rispetto delle competenze regionali, le differenze presenti sul territorio nazionale per giungere a un'offerta di servizi di qualità e il più omogeneo possibile;

sottolineata la necessità di stimolare le Regioni nell'acquisizione di un ruolo di programmazione e valutazione che metta al centro l'interesse della salute collettiva e di operare affinché aziende ULS, aziende ospedaliere, università agiscano in modo sinergico e coordinato;

preso atto della volontà di fissare norme per l'effettiva integrazione tra servizio sanitario nazionale e università, anche mediante l'adozione di norme che escludano sperequazioni per quanto attiene l'assistenza sanitaria, e discriminazioni normative, giuridiche, economiche tra medici ospedalieri e universitari;

impegna il Governo

nell'ambito dell'esercizio della delega di riordino del servizio sanitario nazionale a orientare la propria azione alla difesa del servizio sanitario pubblico;

a operare affinché, nell'ambito di quanto stabilito dalla lettera u) dell'articolo 2, nel rinnovo dei criteri di nomina e revoca dei direttori generali sia effettivamente salvaguardata l'autonomia di ogni azienda unità sanitaria locale e di ogni azienda ospedaliera;

a garantire, nell'ambito di quanto stabilito dalla lettera v), che nelle linee guida da predisporre siano determinate effettivamente e con chiarezza le competenze assistenziale delle aziende ospedaliere e le attività assistenziali finalizzate alla didattica delle università;

a rendere effettiva, nell'ambito di quanto stabilito dalla lettera pp), la riduzione dell'età pensionabile per il personale universitario, anche eventualmente raccomandato per chi al 1° gennaio 1999 non abbia ancora raggiunto i 55 anni l'equiparazione dell'età pensionabile con la dirigenza del ruolo sanitario del serviziosanitario nazionale a procedere al superamento dei DRG quali strumenti di determinazione delle tariffe e di finanziamento degli erogatori dei servizi.

(9/4230-B/12) « Valpiana, Nardini, Lenti, Giordano ».

(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,

impegna il Governo

a prevedere i seguenti principi etici nella decretazione che verrà effettuata dopo la delega al Governo — ministro della sanità — per modificare le leggi 502 del 1992 e 517 del 1993:

libertà del medico di scegliere le terapie secondo scienza e coscienza nel rispetto delle regole internazionali delle sperimentazioni chimiche;

il dovere del medico di informare il paziente delle terapie alle quali sarà sottoposto;

la libertà del paziente, dopo la dovuta informazione, di rifiutare la terapia proposta dal medico curante e di optare per una terapia alternativa;

la libertà del medico di esercitare il diritto alla obiezione di coscienza per terapie pretese dal paziente e non ritenute valide dal medico curante.

(9/4230-B/13) « Conti, Gramazio, Carlesi ».

(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,

impegna il Governo

a rafforzare i processi di collaborazione tra università e servizio sanitario nazionale salvaguardando le funzioni specifiche delle università nel campo didattico-formativo e della ricerca scientifica e tecnologica finalizzando in questo ambito l'assistenza alla formazione;

a far sì che venga conservato lo stato giuridico dei professori universitari cui pertanto non va assegnato uno *status* primario;

che non avvenga un'organizzazione di tipo dipartimentale assistenziale e che il personale universitario non faccia parte di una organizzazione aziendale di tipo assistenziale.

(9/4230-B/14) « Baiamonte ».

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 4230-B concernente la delega al Governo per la razionalizzazione e il funzionamento del servizio sanitario nazionale, nonché modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

impegna il Governo

a garantire a tutti i cittadini la libera scelta tra tutte le strutture pubbliche e private accreditate e operanti presso il servizio sanitario nazionale e di assicurare, per le stesse, l'automatico accreditamento ed un ruolo prioritario nell'ambito della programmazione sanitaria nazionale e regionale.

(9/4230-B/15). « Massidda, Cuccu, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres ».

La Camera,

impegna il Governo

ad adottare le misure necessarie per garantire un adeguato finanziamento del trattamento economico aggiuntivo di cui all'articolo 1, comma 12, della legge n. 662 del 1996 per incentivare la scelta del rapporto esclusivo di lavoro per la dirigenza sanitaria.

(9/4230-B/16). « Cuccu, Massidda, Bolognesi, Conti ».

La Camera,

impegna il Governo

a non sospendere il servizio convenzionale di guardia medica o di continuità assistenziale.

(9/4230-B/17). « Lucchese, Conti, Cè, Saia, Massidda ».